



**PARERE DI AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI – RETE LENFORD SU  
LA DIRETTIVA DEL SINDACO DI NAPOLI IN MERITO ALLA TRASCRIZIONE  
DEI MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CELEBRATI ALL'ESTERO**

**1. Premessa.**

In data 23 giugno 2014 il Sindaco di Napoli ha emanato una direttiva con cui ha stabilito che «il Servizio anagrafe, stato civile ed elettorale del Comune di Napoli e, per esso, i delegati alle funzioni di stato civile provvederanno a trascrivere nell'archivio di cui all'art. 10 DPR 396/2000, su richiesta degli interessati (...) gli atti attestanti la celebrazione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, residenti nel Comune di Napoli, una volta accertate le condizioni di cui all'art. 28 della L. 218/1995, quanto alla loro validità secondo la legge del luogo di celebrazione».

Nella direttiva si precisa che di tale trascrizione non verrà fatta annotazione negli atti di nascita degli interessati. Il che vuol dire che la trascrizione non modificherà lo stato civile di coloro che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali, pertanto, continueranno a essere considerati nubili/celibi e non potranno ottenere alcuna certificazione rispetto alla modificazione del loro stato civile, bensì esclusivamente il rilascio di una copia integrale dell'atto trascritto su loro richiesta.

Per comprendere la motivazione di questa disposizione finale della direttiva è opportuno sottolineare che nel provvedimento del Sindaco di Napoli si richiama l'art. 19 DPR 396/2000 di cui si dichiara l'applicazione analogica alla fattispecie. In sintesi, tale articolo consente la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra due cittadini stranieri che risiedono in Italia. Il presupposto fattuale di applicazione della norma pertanto è molto diverso da quello del matrimonio tra cittadini italiani dello stesso sesso celebrato all'estero. Va segnalato, inoltre, che, in base ad una prassi applicativa, delle trascrizioni effettuate ai sensi del citato art. 19 non si fa menzione negli atti di nascita degli interessati. In tal modo, l'atto matrimoniale non spiega in Italia il suo effetto tipico di pubblicità e certificazione, **garantendo solo la conservazione dell'atto matrimoniale trascritto.**

Della direttiva in parola va affermata l'illegittimità e la concreta inutilità per i cittadini italiani dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all'estero per le ragioni che sono di seguito precisate.

**2. Le norme rilevanti nella fattispecie del DPR 396/2000.**

La disciplina della trascrizione di un atto di matrimonio formato all'estero è contenuta nel DPR 396/2000, che, nel titolo IV, rubricato “Degli atti dello stato civile formati all'estero” :

all'art. 16 si occupa della trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo tra cittadini italiani o tra un italiano e uno straniero;



all'art. 18 prescrive che gli atti formati all'estero (tra cui rientra l'atto di matrimonio) non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.

all'art. 19 si occupa della trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo tra cittadini stranieri che risiedono in Italia.

Già da questa prima ricognizione delle fonti normative rilevanti è evidente che l'articolo da applicare alla fattispecie del matrimonio all'estero tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una sia cittadina italiana, è l'art. 16 e non l'art. 19 DPR 396/2000.

### **3. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso.**

La questione di cui si discute attiene alla trascrivibilità di un atto di matrimonio formato all'estero tra persone dello stesso sesso, di cui almeno uno sia cittadino italiano.

Come viene sottolineato nella direttiva del Sindaco di Napoli, in base alla decisione della Corte di cassazione, n. 4184/2012, è stata superata definitivamente l'unica ragione per cui in base all'art. 18 DPR 396/2000 non è possibile trascrivere un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, ossia la sua contrarietà all'ordine pubblico.

Fino alla sentenza della Cassazione n. 4184/2012, gli ostacoli alla trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso erano prevalentemente due: a) la sua inesistenza; b) la sua contrarietà all'ordine pubblico. E ciò in quanto secondo la Cassazione la nozione di matrimonio alla luce di ben due Carte sovranazionali, quali sono la Carta di Nizza e la Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), che fanno pienamente parte del nostro ordinamento giuridico, si è modificata fino a comprendere anche quello tra persone dello stesso sesso. In tal modo, non solo il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non può essere considerato inesistente, ma altresì non può essere considerato contrario all'ordine pubblico, ossia a quel *“complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo”* (Cass. n. 19405/2013).

Il punto è che la Corte di cassazione afferma l'ineidoneità (e quindi l'intrascrivibilità) del matrimonio tra persone dello stesso sesso a spiegare effetti nell'ordinamento italiano. Sembrerebbe questo l'elemento in comune tra il matrimonio tra cittadini italiani dello stesso sesso celebrato all'estero e il matrimonio tra stranieri celebrato all'estero che ha indotto il Sindaco di Napoli a ritenere applicabile al caso in considerazione l'art. 19 DPR 396/2000 al posto dell'art. 16 DPR 396/2000. Occorre considerare: a) se l'applicazione analogica dell'art. 19 DPR 396/2000 sia legittima; b) se la statuizione della Corte di cassazione sia condivisibile e se possa pertanto impedire la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una cittadina italiana.

Solo per inciso, va sottolineato che la sentenza della Corte di cassazione è priva di vincolatività per soggetti estranei al processo che ha dato luogo alla decisione e che può assurgere ad elemento idoneo a



influenzare l'interpretazione delle norme rilevanti nella fattispecie solo a condizione che si riveli priva di contraddizioni alla luce dell'intero sistema normativo.

#### **4. L'illegittimità della applicazione analogica dell'art. 19 DPR 396/2000.**

Come si è ricordato, in base alla direttiva del Sindaco di Napoli, l'atto di matrimonio formato all'estero tra persone dello stesso sesso di cui almeno una italiana può essere trascritto in applicazione analogica dell'art. 19 DPR 396/2000.

Dunque, in base a tale direttiva andrebbero messi sullo stesso piano e quindi trattati identicamente: a) la trascrizione dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso formato all'estero tra cittadini italiani o tra un italiano e uno straniero; b) la trascrizione dell'atto di matrimonio (anche tra persone dello stesso sesso) formato all'estero tra stranieri che risiedono in Italia, sicché la trascrizione dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso formato all'estero – vuoi nell'ipotesi a) vuoi nell'ipotesi b) – non debba essere annotata negli atti di nascita degli interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 lett. f) DPR 396/2000.

Nelle premesse della direttiva del Sindaco di Napoli è evidente che l'Amministrazione partenopea ritenga di dover provvedere pur in presenza di un asserito vuoto normativo sul piano nazionale in merito al matrimonio tra persone dello stesso sesso. L'assenza di una norma che affronti e risolva la questione giuridica sollevata consentirebbe pertanto di applicare una norma introdotta per regolare un caso che, in apparenza, sembra simile.

Si tratta di capire se: a) i due casi in considerazione (ossia il matrimonio celebrato all'estero tra due stranieri e il matrimonio celebrato all'estero tra due persone dello stesso sesso di cui almeno una cittadina italiana) siano simili; b) se, ai sensi dell'art. 14 disposizioni sulla legge in generale, sia ipotizzabile nel caso in considerazione il ricorso all'analogia.

Sotto entrambi questi profili, va esclusa la legittimità dell'applicazione al matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso dell'art. 19 DPR 396/2000.

Quanto alla similitudine tra le due fattispecie va evidenziato che il presupposto fattuale è completamente differente nei due casi. La norma sotto questo profilo è chiara, perché si possa far applicazione dell'art. 19 occorre che entrambi i coniugi siano cittadini stranieri. Né è possibile considerare simili due fattispecie perché - alla luce della prassi degli ufficiali dello stato civile di non annotare il provvedimento negli atti di nascita - si vuole ottenere di rendere irrilevante per l'ordinamento italiano l'acquisizione dello stato coniugale all'estero da parte di due cittadini dello stesso sesso. Si tratta evidentemente di una petizione di principio e di un uso strumentale della norma per aggirare la sentenza n. 4184/2012 della Corte di cassazione.

Quanto alla impossibilità del ricorso all'analogia nel caso di specie, basta considerare che le norme in materia di atti dello stato civile in generale hanno natura tipica e tassativa. Rimane pertanto precluso all'interprete un qualsiasi uso estensivo o analogico delle stesse rispetto a quanto chiaramente previsto



dal legislatore. Inoltre, l'art. 19 in questione è una norma speciale all'interno del sistema delle trascrizioni previsto dal Regolamento dello stato civile ed è noto che l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale vieta il ricorso all'analogia in caso di "leggi che non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati". Il caso considerato dalla norma è solo il matrimonio celebrato all'estero tra stranieri (in questo senso v. [Consiglio di Stato, sez. I, 8 giugno 2011, Numero Affare 01732/2011](#), che sottolinea la "peculiarità" di questo regime di trascrizione).

#### **5. Le conseguenze dell'applicazione dell'art. 19 DPR 396/2000.**

Va rimarcato che nonostante le dichiarazioni del Sindaco di Napoli e la lettura che della sua direttiva ne hanno fatto gli organi di stampa, la trascrizione ai sensi dell'art. 19 DPR 396/2000 non è idonea di per sé a consentire alle coppie di cittadini italiani dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all'estero di ottenere dalla competente autorità comunale la certificazione del proprio stato coniugale acquisito all'estero, salvo quanto si preciserà nelle conclusioni.

Infatti, in generale si può affermare che le trascrizioni effettuate ai sensi dell'art. 19 DPR 396/2000 (in base alla circolare interpretativa MIACEL del 26 marzo 2001 n. 2/2001, condivisa dal Consiglio di Stato nel suo parere 2752/2011), sono **meramente riproduttive di atti formati all'estero da stranieri residenti in Italia**. Scopo della trascrizione in tal caso è solo quello di agevolare gli stranieri residenti in Italia nell'ottenimento delle copie integrali degli atti trascritti, senza doversi rivolgere ogni volta alle competenti autorità straniere.

Tali trascrizioni vengono operate senza alcuna previa valutazione sul rispetto del limite dell' "ordine pubblico internazionale", rendendole diverse dalle ordinarie trascrizioni che riguardano gli atti di matrimonio di cittadini italiani contratti all'estero, per cui invece rileva il filtro della contrarietà all'ordine pubblico internazionale (che come si è ricordato è pacificamente esclusa per il matrimonio tra persone dello stesso sesso).

L'ufficiale di stato civile che procede alla trascrizione in base all'art. 19 DPR 396/2000 dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso formato all'estero – secondo la direttiva del Sindaco di Napoli – non dovrebbe dare avviso della predetta trascrizione agli ufficiali dello stato civile dei Comuni di nascita degli interessati perché provvedano alle relative annotazioni secondo la previsione dell'art. 68 DPR 396/2000. Mancando tale avviso la trascrizione ex art. 19 DPR 396/2000 non viene annotata negli atti di nascita degli interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 lett. f) DPR 396/2000.

È evidente quindi che il riferimento all'art. 19 DPR 396/2000 sia funzionale alla effettuazione di una trascrizione diversa da quella ordinaria sul presupposto erroneo che questa non sia possibile. Infatti, in tal modo non si incide sullo stato civile delle coppie che potranno esclusivamente ottenere dall'ufficiale di stato civile il rilascio di una copia integrale dell'atto alle sole parti e non anche a terzi interessati. Il rilascio a terzi di tale copia è possibile solo se sia dimostrato un interesse qualificato del terzo e non invece, come accade per la trascrizione ordinaria, a chiunque ne faccia richiesta. Secondo tale comune



prassi interpretativa e applicativa, non sarebbe possibile e anzi sarebbe vietato il rilascio dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio ex art. 106 DPR 396/2000 sia alle parti sia ai terzi interessati.

**Se si ritenesse legittima la trascrizione effettuata nel caso in considerazione ai sensi dell'art. 19 DPR 396/2000, risulterebbe totalmente frustrata la funzione della trascrizione e più in generale delle risultanze dei registri di stato civile: funzione che com'è noto è quella probatoria e pubblicitaria, tipica degli atti dello stato civile. Infatti, del matrimonio in questione trascritto ex art. 19 DPR 396/2000 non risulterebbe alcuna traccia né nei documenti e certificati rilasciati alle parti né nelle informazioni accessibili ai terzi. In particolare, non vi sarebbe l'annotazione del matrimonio sull'atto di nascita.**

#### **6. Gli obblighi del Sindaco quale ufficiale dello stato civile.**

La direttiva del Sindaco di Napoli dispone che gli ufficiali di Stato civile procedano alla trascrizione dei certificati di matrimonio contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, pur con tutte le riserve che si sono espresse finora.

Va tuttavia ricordato che tale "direttiva" dal punto di vista giuridico non ha alcun valore vincolante per i destinatari, non sussistendo un rapporto di subordinazione tra il Sindaco e gli ufficiali di Stato civile, i quali sono sempre responsabili in proprio degli atti che compiono. Tale atto dispositivo è atipico, essendo gli atti di indirizzo nella materia dello Stato civile riservati al Ministero dell'interno.

Per tali ragioni, da un lato gli ufficiali dello stato civile delegati dal Sindaco, ben potrebbero sottrarsi alla direttiva senza che ciò si traduca in alcuna omissione di atti d'ufficio, dall'altro lato, l'emanazione della direttiva non esclude che lo stesso Sindaco possa procedere direttamente alla trascrizione dei matrimoni contratti all'estero, in caso di rifiuto dei delegati alla funzione. Infatti, ai sensi dell'articolo 2 DPR 396/2000, il Sindaco rimane titolare delle funzioni di ufficiale dello stato civile anche quando le delega.

L'atto del sindaco che, premesse le ragioni di diritto, ricorda agli ufficiali di stato civile il dovere di trascrivere i matrimoni tra persone dello stesso sesso non può quindi essere prescrittivo. Considerata tuttavia la rilevanza politica che acquistano eventuali atti del sindaco in materia di trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, sarebbe opportuno che essi venissero adottati come nota o comunicazione informale destinata agli ufficiali di stato civile.

#### **7. La legittimità della trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso.**

Alla luce di tutto quanto precede, va esclusa la legittimità dell'applicazione analogica dell'art. 19 DPR 396/2000, mentre va affermata la legittimità e la doverosità della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra due persone dello stesso sesso ai sensi dell'art. 16 DPR 396/2000 con le conseguenti annotazioni a margine dell'atto di nascita degli interessati.

**Infatti, a nulla rileva ai fini della trascrizione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero l'assenza in Italia di una norma di rango ordinario che consenta la**



**celebrazione in Italia di un matrimonio tra persone dello stesso sesso.** E' noto, infatti, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 138/2010 e 170/2014, che in mancanza di una modifica del Codice civile rispetto al requisito della diversità di sesso dei nubendi, non sia immaginabile la celebrazione di un matrimonio siffatto in Italia. Anche in considerazione dell'opinione espressa dalla Corte costituzionale nel 2010, la Corte di cassazione ha affermato l'inidoneità del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero a produrre effetti nel nostro ordinamento, facendo discendere da ciò l'intrascrivibilità di quell'atto.

Va però sottolineato che la Corte di cassazione non si è avveduta che l'elemento dell'internazionalità che connota la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero implica una netta differenza rispetto alla richiesta di celebrare quel matrimonio in Italia. E ciò alla luce di due considerazioni: a) come sottolinea la Cassazione, il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero è un atto esistente e valido, mentre – seguendo la logica della Corte costituzionale – lo stesso non si potrebbe affermare per il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in Italia; b) l'atto matrimoniale in questione che non produce effetti diretti nel nostro ordinamento, ne produce però di indiretti sotto almeno due profili: 1) i cittadini italiani sono anche cittadini europei e hanno diritto di circolare in Europa con il loro stato legittimamente acquisito all'estero; 2) lo *status* coniugale è comunque rilevante o perché coinvolgente un cittadino di un Paese in cui anche due persone dello stesso sesso possono contrarre matrimonio o perché occorre applicare in Italia norme di Paesi in cui due persone dello stesso sesso possono sposarsi o infine, perché occorre applicare in Italia **norme di fonte europea aventi per presupposto la sussistenza dello status coniugale**, dal momento che l'art. 9 della Carta di Nizza non contempla la differenza di sesso come requisito necessario per esercitare il diritto a sposarsi.

Dunque, ribadita la non vincolatività per soggetti estranei al giudizio definito dalla sentenza n. 4184/2012 della Corte di cassazione, la motivazione presupposta da tale decisione non può essere interamente seguita dal momento che trascura di considerare gli effetti connessi alla dimensione europea e internazionale della fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, concentrandosi esclusivamente sull'effetto nazionale della celebrazione dello stesso.

A tal fine la trascrizione dei matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso, di cui almeno uno italiano, assolvendo quella funzione certificativa e di pubblicità che è propria della trascrizione, consente di dare effettività alla cittadinanza europea e di aiutare, in Italia e all'estero, l'esercizio dei diritti e dei doveri connessi allo stato di coniugio derivanti dal diritto dell'Unione europea. Lo stesso vale per l'esercizio di tutti i diritti e doveri coniugali nei paesi in cui il matrimoni tra persone dello stesso sesso è consentito.

Per tutte le considerazioni che precedono il matrimonio dovrà essere trascritto. Occorre ulteriormente chiedersi se vada anche annotato a margine dell'atto di nascita. Sul punto si possono avere due differenti punti di vista.





A favore dell'annotazione sui registri dello stato civile e della conseguente modificazione dello stato civile della persona da celibe o nubile a coniugato, occorre considerare che l'acquisto dello status coniugale prodottosi all'estero non solo è espressione dell'esercizio di un diritto fondamentale della persona, ma concorre altresì alla definizione dell'identità personale dei soggetti coinvolti. Inoltre, data la sicura neutralità dell'istituto matrimoniale quanto al genere nell'ordinamento comunitario, non è coerente con tale premessa immaginare che due cittadini italiani dello stesso sesso siano considerati coniugi in tutti i Paesi in cui è possibile contrarre validamente matrimonio tra persone dello stesso sesso e, invece, nubili o celibi in Italia. Lo status civile della persona, componente della sua identità personale non può che essere unico.

A favore dell'annotazione sui registri dello stato civile a margine dell'atto di nascita della circostanza che la persona ha contratto matrimonio all'estero con una persona del suo stesso sesso, **senza una conseguente modificazione dello stato civile dell'interessato**, vi è invece la considerazione che il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso – secondo le statuizioni della Corte di cassazione – non è idoneo a produrre l'effetto tipico del matrimonio nel nostro Paese, ossia il sorgere dello status coniugale con le relative tutele e i relativi diritti e doveri. Ciò non di meno, con l'annotazione a margine dell'atto di nascita della circostanza che l'interessato ha contratto matrimonio all'estero con una persona del suo stesso sesso, l'Ufficiale dello stato civile non travalicherebbe le proprie competenze, poiché si limiterebbe a dare pubblicità ad una notizia senza prendere posizione sulle conseguenze giuridiche, per l'ordinamento interno, del negozio matrimoniale celebrato all'estero.

## 8. Conclusioni

La direttiva del Sindaco di Napoli non priva il Sindaco quale ufficiale dello stato civile del potere e del dovere di trascrivere un matrimonio tra persone dello stesso sesso di cui almeno una di cittadinanza italiana. Allo stesso tempo non vincola i soggetti da lui delegati alla funzione qualora dovessero opporvisi.

La trascrizione ai sensi dell'art. 19 DPR 396/2000 non è legittima stante il divieto di applicazione analogica della stessa fuori dai casi espressamente considerati dal legislatore.

Fermo restando che il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato nei Paesi in cui è possibile è un atto esistente e valido, anche a voler ammettere la sua inefficacia per l'ordinamento italiano (ovvero che in Italia non produce gli effetti del matrimonio secondo il diritto interno), questa non può essere la ragione per rifiutare la trascrizione ordinaria di tale matrimonio, ai sensi dell'art. 63, 2° co., lett. c) DPR 396/2000, giacché la trascrizione non ha effetto costitutivo, ma solamente dichiarativo e certificativo.

Non compete all'ufficiale dello stato civile vagliare tale inefficacia, che non viene sanata dalla trascrizione, dovendo egli limitarsi a verificare che il matrimonio sia stato contratto nel rispetto della legge del paese della celebrazione e che non sia contrario all'ordine pubblico. L'atto va trascritto e



consentirà in ogni caso il rilascio dei certificati ed estratti a chiunque ne faccia richiesta, secondo il regime previsto dagli artt. 106 e 107 DPR 396/2000, fino a quando, eventualmente, non verrà rimosso dai registri dello stato civile e questo potrà avvenire a seguito di un provvedimento giudiziario che ne dichiari l'invalidità.

Infine, non si vede come sia possibile considerare invalido *tout court* il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, se si considera che:

1. Nessuna invalidità può essere predicata di un atto celebrato all'estero nel rispetto delle norme del luogo di celebrazione (art. 28 L. 218/1995);
2. Rientrando il matrimonio tra persone dello stesso sesso nella nozione di matrimonio, in base al disposto dell'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza) e dell'art. 12 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani, la diversità di sesso dei nubendi rileva dal punto di vista della sola possibilità della celebrazione di un matrimonio siffatto in Italia e ai soli fini dell'applicazione delle norme italiane il cui presupposto sia la sussistenza dello *status* coniugale.

Dunque, il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero nei Paesi in cui è possibile, dal punto di vista dell'ordinamento italiano è caratterizzato non da invalidità, ma da inefficacia relativa, dal momento che tale matrimonio potrà produrre effetti anche nel nostro ordinamento tutte le volte in cui occorrerà applicare in Italia norme di fonte europea aventi per presupposto la sussistenza dello *status* coniugale o norme di Paesi in cui due persone dello stesso sesso possono sposarsi. Per questa ragione si ritiene non condivisibile l'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4184/2012 circa l'intrascrivibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero in quanto asseritamente inidoneo a produrre qualsiasi effetto nel nostro ordinamento e quindi caratterizzato da inefficacia assoluta.

In tutti i casi richiamati in cui quel matrimonio spiega effetti nel nostro ordinamento le certificazioni dello stato civile non saranno semplicemente utili, ma saranno indispensabili per i cittadini, che sono al contempo cittadini italiani e cittadini europei e possono legittimamente costituire rapporti giuridici all'estero, anche in quei Paesi che consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Parere redatto dagli avvocati

Anna Maria TONIONI, Foro di Bologna

Francesco BILOTTA, Foro di Trieste

Antonio ROTELLI, Foro di Taranto

Maria Grazia SANGALLI, Foro di Bergamo